

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA “CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI MANLIO ROSSI-DORIA”

Art. 1 Istituzione

1. Il Centro Ricerche Economiche e Sociali Manlio Rossi-Doria (Centro, da ora in poi) è istituito presso l'Università degli Studi Roma Tre, ai sensi dell'art. 33 comma 6 dello Statuto dell'Ateneo, sulla base di intese stabilite con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dello specifico finanziamento assegnato all'Ateneo dal medesimo Ministero, comunicato con nota n. prot. 1456 del 3 ottobre 2012.

Art. 2 Obiettivi istituzionali

1. Il Centro ha la finalità di promuovere e realizzare studi, ricerche e attività di alta formazione nel campo dello sviluppo economico e dello sviluppo umano nelle diverse declinazioni geografiche, territoriali e settoriali, con chiavi di lettura interdisciplinari. Si prefigge di contribuire all'avanzamento delle conoscenze su temi quali il ruolo dell'agricoltura e la sua sostenibilità ambientale, lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, sia nei Paesi a basso reddito sia in quelli più sviluppati, il commercio, le relazioni internazionali, gli effetti del protezionismo e del liberismo, le esperienze di sviluppo locale, le politiche per la convergenza e per la coesione territoriale, l'organizzazione e la *performance* delle imprese, la dinamica industriale. Particolare attenzione è rivolta al Mezzogiorno d'Italia, al processo di integrazione europea e all'area del bacino del Mediterraneo.

2. Il Centro svolge le proprie attività anche in collaborazione con Università - o analoghe strutture istituite presso Università - italiane e straniere, nonché con altri enti e associazioni pubblici o privati, sia nazionali che esteri.

Art. 3 Afferenze

1. Al Centro afferiscono i docenti dell'Università degli Studi Roma Tre e i docenti e gli studiosi italiani e stranieri che, previa motivata richiesta, siano ammessi dal Comitato Direttivo.

2. Le afferenze sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza degli aventi diritto e diventano esecutive mediante formale comunicazione del Direttore del Centro agli interessati.

3. L'afferenza dura quattro anni e viene rinnovata su richiesta del Comitato Direttivo a ciascuno degli interessati. L'afferenza cessa con effetto immediato su richiesta dell'afferente o qualora non venga manifestata volontà di rinnovo, anche mediante risposta negativa alla richiesta del Comitato Direttivo.

Art. 4 Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea degli afferenti;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Direttore.
- d) il Presidente.

Art. 5 Assemblea degli afferenti

1. L'Assemblea degli afferenti è costituita dagli afferenti di cui all'art. 3 e viene convocata dal Direttore, che la presiede, almeno una volta l'anno e quando venga richiesto da almeno il 20% degli afferenti. Le riunioni possono svolgersi in via telematica.

2. L'Assemblea esprime pareri sulle attività svolte e formula proposte sulla programmazione delle attività del Centro.

3. La disciplina delle modalità di funzionamento dell'Assemblea si uniforma alle norme previste dall'art. 43 dello Statuto di Ateneo.

Art. 6 Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è costituito da:

- a) quattro componenti eletti tra i propri membri dall'Assemblea degli afferenti, di cui almeno tre docenti di ruolo dell'Università Roma Tre;
- b) il Presidente.

2. La nomina del Comitato Direttivo è disposta con decreto del Rettore dell'Università Roma Tre.

3. Il mandato dei quattro componenti del Comitato Direttivo di cui al comma 1, lettera a) dura quattro anni accademici, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del successivo comma 4 e dell'art. 14

4. Ogni due anni accademici si provvede al rinnovo del mandato di due dei quattro componenti dell'organo di cui al comma 1, lettera a), con le modalità ivi previste.

Art. 7

Funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo determina le linee di attività del Centro.

2. Il Comitato esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il piano annuale delle attività del Centro, proposto dal Direttore in collaborazione con il Presidente;
- b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro e per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- c) valuta le iniziative culturali e i progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un eventuale finanziamento totale o parziale;
- d) valuta le richieste di ospitalità presentate da parte di studenti e ricercatori;
- e) approva gli schemi dei contratti, tariffari e convenzioni con enti pubblici e privati;
- f) delibera in merito alle richieste motivate di afferenza al Centro, entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 8

Modalità di funzionamento del Comitato Direttivo

1. Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

2. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

3. Il verbale delle riunioni del Comitato è redatto da un membro del Comitato designato dal Direttore. I verbali devono essere approvati nella medesima

seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore e dal verbalizzante.

4. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in via telematica.

Art. 9 Direttore

1. Il Direttore è un docente di ruolo dell'Università degli Studi Roma Tre, eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

3. Il Direttore designa il Vice Direttore tra gli altri membri del Comitato Direttivo. Il Vice Direttore viene nominato con decreto del Rettore dell'Università Roma Tre. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega.

4. Il Direttore cessa dall'incarico con il termine del proprio mandato di componente del Comitato Direttivo.

5. Il Vice Direttore cessa dall'incarico con il termine del mandato del Direttore che lo ha designato o con il termine del proprio mandato quale componente del Comitato Direttivo.

Art. 10 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, anche nell'ambito dell'attività negoziale; presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea degli afferenti e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del Centro, con la collaborazione del Presidente; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dal suddetto Statuto e dai suddetti Regolamenti.

2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) propone al Comitato Direttivo, in collaborazione con il Presidente, il piano annuale delle attività, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall'Assemblea degli afferenti; predispone i relativi necessari strumenti

organizzativi; promuove, di intesa con il Presidente, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 2;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamenti per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle attività del Centro;

c) coordina lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi perché forniscano un supporto ottimale alla attività di ricerca svolte nell'ambito del Centro;

d) ordina attrezzature, materiale bibliografico e quanto altro sia valutato come necessario per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;

e) sottopone al Comitato Direttivo e all'Assemblea degli afferenti le proposte di delibera e dà attuazione alle relative decisioni; dà attuazione alle decisioni del Comitato Direttivo;

f) dà comunicazione formale delle delibere relative alle nuove afferenze al Centro.

Art. 11 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra personalità italiane e straniere di alto profilo scientifico e culturale, che si siano distinte nelle attività di studio e ricerca nell'ambito dei temi di interesse del Centro.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

3. Il mandato del Presidente dura quattro anni accademici.

Art. 12 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente esercita l'alta vigilanza sulle attività scientifiche del Centro, anche assicurandone la rispondenza ai principi del codice etico dell'Università Roma Tre.

2. Il Presidente esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) collabora con il Direttore nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro e nella promozione delle medesime attività;

b) promuove, di intesa con il Direttore, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 2;

c) sovrintende ai progetti di sviluppo dei rapporti di collaborazione internazionale del Centro

d) partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli afferenti senza diritto di voto.

Art. 13
Modifiche della disciplina

1. Le proposte di modifica della presente disciplina sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre per l'approvazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

Art. 14
Norme transitorie

1. In prima applicazione a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento e al fine di prevedere il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 6, comma 4, il mandato dei due componenti del Comitato Direttivo più anziani d'età dura due anni accademici.